



## PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO GARA

Premesso che

- Con avviso pubblicato, sul proprio sito web, in data 9.6.2017 l'Ente Autonomo Volturno (E.A.V.) S.r.l. indiceva la gara "per l'affidamento in concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e deposito bagagli presso la stazione ferroviaria di Pompei Scavi (Villa Misteri) della linea Napoli - Sorrento", prevedendo quale criterio per la relativa aggiudicazione quello del massimo rialzo rispetto al canone posto a base d'asta dell'importo pari ad euro 4.800,00 annui, oltre I.v.a. (art. 6 Capitolato Speciale d'Appalto).
- Alla gara partecipavano sette Imprese che con verbale del 01/08/17 venivano tutte ammesse procedendosi contestualmente alla formazione della graduatoria ed all'aggiudicazione della gara in favore della A & A di Onda Alfonso & C. S.a.s., risultata prima classificata con un offerta di euro 20.900,00 annui oltre I.v.a., mentre al secondo posto si classificava la Pompei Tour Organizer S.r.l. con un offerta di € 15.190,00 ed al terzo posto la Filiù S.F.G. S.r.l. che presentava un'offerta di € 10.200,00
- Con nota del 9.8.2017 prot. 13070/2017, quindi, l'E.A.V. comunicava alla A & A di Onda Alfonso & C. l'avvenuta aggiudicazione e faceva richiesta di acquisizione della relativa documentazione, al fine di procedere alla sottoscrizione della relativa concessione.
- In sede di verifica della documentazione amministrativa, emergeva la mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla aggiudicataria e, segnatamente, dei requisiti di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale di gara nella parte in cui prescriveva il "*possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente appalto*".
- Con provvedimento del 10.10.2017, pertanto, l'EAV revocava l'aggiudicazione nei confronti della società A & A di Onda Alfonso & C. S.a.s. per aggiudicare la gara in favore della seconda classificata, società Pompei Tour srl
- Intanto, la società terza classificata proponeva ricorso innanzi al TAR Campania Napoli (n. RG 4229/2017) con il quale impugnava il verbale del 01/08/17 di ammissione a gara delle società A & A di Onda Alfonso & C. S.a.s. e Pompei Tour srl con contestuale individua-

zione della miglior offerta sul presupposto che la committente E.A.V. s.r.l. – e per essa la Commissione di gara – avrebbe illegittimamente ammesso a gara sia l’offerta della “A&A di Onda Alfonso & C. s.a.s.”, sia l’offerta della società “Pompei Tour Organizer s.r.l.”, seconda classificatasi.

- il TAR Campania, III sez., dopo aver disposto una CTU calligrafica, con sentenza n. 5936/17 accoglieva il gravame proposto dalla società Filiù S.F.G. srl disponendo l’esclusione dalla partecipazione a gara delle prime due società e conseguentemente l’annullamento del verbale di ammissione a gara delle due predette società
- allo stato, pertanto, risulterebbe aggiudicataria della gara in questione la società terza classificatasi (Filiù S.F.G. srl) che ha offerto un canone annuo di € 10.200,00 ossia notevolmente inferiore all’effettivo valore di mercato così come emerso dall’esame delle offerte pervenute.
- E’ principio pacifico, nella vigenza del vecchio codice dei contratti ma applicabile anche al D.Lgs. 50/2016 che *“fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva (ora non vi è più l’aggiudicazione provvisoria) rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Cons. Stato VI, 6 maggio 2013, n. 2418). E’ stato altresì precisato che pure dopo l’aggiudicazione definitiva non è precluso all’Amministrazione appaltante di revocarla, in presenza di un interesse pubblico concreto specificamente indicato nella motivazione del provvedimento di autotutela (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4809; 11 luglio 2012, n. 4116) atteso che l’Amministrazione risulta essere titolare del generale potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. In tale contesto, pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, risulterebbe legittimo un provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell’intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell’ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all’aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (III, 30 luglio 2013, n. 4026)”*

7

- l'avviso di gara espressamente prevedeva che *“la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile [...] di non aggiudicare la stessa [...]”*
- il potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21-quinquies l. 241/90 e succ. mod., sicchè il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione appaltante (cfr. Cons. Stato III sez. 5026/2016)

considerato peraltro che

- recentemente è stato affermato che *“Un'esegesi e un'applicazione della disposizione in esame che siano coerenti con i principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa (che ne implica, a sua volta, l'imparzialità e la proporzionalità) impongono la lettura e l'attuazione della norma secondo i canoni stringenti di seguito enunciati: a) la revisione dell'assetto di interessi recato dall'atto originario dev'essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell'atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell'emanazione dell'atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario; d) la motivazione della revoca dev'essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.*
- Da un'istruttoria compiuta è emersa la circostanza che la società Filiù S.F.G. srl è aggiudicataria di tre differenti affidamenti per la gestione bagni pubblici nelle stazioni di: 1) di Napoli Porta Nolana, 2) Napoli Montesanto, 3) Sorrento e Piano di Sorrento, per i quali riversa in una grave situazione di morosità atteso che, ad oggi, non ha provveduto ai relativi pagamenti.
- Infatti risultano, ad oggi, pregresse morosità relative al mancato pagamento di euro 34.079,50. In particolare per i tre differenti affidamenti la società non ha mai provveduto a pagamenti neanche in modo parziale.
- le suindicate morosità hanno ad oggetto il mancato pagamento di canoni di locazione relativi alla gestione dei bagni pubblici nelle stazioni di Napoli Porta Nolana, Napoli Montesanto, Sorrento e Piano di Sorrento

considerato altresì

3

- che del resto anche le risultanze della gara hanno evidenziato la potenziale redditività dell'immobile atteso che le prime due offerte si sono attestate su valori di gran lunga superiori a quello posto a base di gara
- che ciò è viepiù confermato dalla circostanza che la società seconda classificata risulta essere la attuale conduttrice dell'immobile in questione;
- che l'offerta economica della Filiù, terza classificata, non appare, agli esiti delle offerte ricevute (prima e seconda), soddisfacente, non rispecchiando quelli che sono i reali valori di mercato, anche a seguito della verifica disposta,

tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

- 1) La gara per l'affidamento in concessione del servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici e deposito bagagli presso la stazione ferroviaria di Pompei Scavi (Villa Misteri) della linea Napoli – Sorrento è revocata;
- 2) Si dà mandato di procedere a una nuova valutazione dell'importo da porre a base di una nuova procedura anche sulla scorta delle risultanze della gara revocata.

10-04-18

ENTE AUTONOMO VOLTURNO s.r.l.  
APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA

*(Dott. Filippo Porzio)*

ENTE AUTONOMO VOLTURNO s.r.l.  
Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
*(Dott. Umberto De Gregorio)*